

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 1505**

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 23 febbraio 2009, n. 11,
recante misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica
e di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di
atti persecutori”

aprile 2009
n. 114



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: ----- -
Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: V. Giammusso _3503
Reggente ufficio: A. Sansò _3435
S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----
A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581
Silvia Ferrari _2103
Simone Bonanni _2932
Luciana Stendardi _2928
Michela Mercuri _3481
Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057
Letizia Formosa _2135
Anna Henrici _3696
Gianluca Polverari _3567
Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1505

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”

aprile 2009

n. 114

a cura di: V. Giammusso, S. Marci

AVVERTENZA

L'A.S. 1505, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*" - già A.C. 2232, approvato dalla Camera dei deputati in data 8 aprile 2009 - è stato trasmesso al Senato della Repubblica l'8 aprile 2009.

Annunciato nella seduta pomeridiana n. 189 del 8 aprile 2009, esso è stato assegnato in pari data alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente, con pareri delle commissioni 1^a (Affari costituzionali) (anche per i presupposti di costituzionalità), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanità) e 14^a (Unione europea).

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato soppresso l'art. 5, che prolungava il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione. Conseguentemente, sono stati soppressi i commi 1 e 2 dell'art. 13, che prevedevano la relativa copertura finanziaria.

Sono stati altresì soppressi i commi da 3 a 6 dell'art. 6, in materia di concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio. È stato invece inserito il comma *2-bis* dell'art. 6, recante l'interpretazione di un profilo della disciplina del Fondo unico di giustizia.

Nel corso dell'esame alla Camera sono stati, inoltre, inseriti gli artt. *6-bis* (in materia di reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), *12-bis* (che reca una norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e *12-ter* (in materia di conservazione di dati del traffico telefonico).

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
SCHEDE DI LETTURA	17
Articolo 1 <i>(Modifiche al codice penale)</i> Scheda di lettura.....	19
Articolo 2 <i>(Modifiche al codice di procedura penale)</i> Scheda di lettura.....	23
Articolo 3 <i>(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)</i> Scheda di lettura.....	29
Articolo 4 <i>(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)</i> Scheda di lettura.....	37
Articolo 6 <i>(Piano straordinario di controllo del territorio)</i> Scheda di lettura.....	39
Articolo 6-bis <i>(Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri)</i> Scheda di lettura.....	55
Articolo 7 <i>(Modifiche al codice penale)</i> Scheda di lettura.....	59
Articolo 8 <i>(Ammonimento)</i> Scheda di lettura.....	63
Articolo 9 <i>(Modifiche al codice di procedura penale)</i> Scheda di lettura.....	67
Articolo 10 <i>(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile)</i> Scheda di lettura.....	73

Articolo 11 <i>(Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori)</i> Scheda di lettura.....	75
Articolo 12 <i>(Numero verde)</i> Scheda di lettura.....	77
Articolo 12-bis <i>(Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)</i> Scheda di lettura.....	81
Articolo 12-ter <i>(Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109)</i> Scheda di lettura.....	83
Articolo 13 <i>(Copertura finanziaria)</i> Scheda di lettura.....	89
Articolo 14 <i>(Entrata in vigore)</i> Scheda di lettura.....	93

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Modifiche al codice penale)

L'**articolo 1, come modificato dalla Camera dei deputati**, prevede quali aggravanti speciali del delitto di omicidio - che determinano la previsione dell'applicazione dell'ergastolo -, il fatto che esso sia commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne o di violenza sessuale di gruppo, nonché da parte dell'autore del delitto di atti persecutori (introdotto dall'art. 7).

Articolo 2

(Modifiche al codice di procedura penale)

L'**articolo 2, come modificato dalla Camera dei deputati**, amplia il novero dei reati per i quali, in presenza di gravi indizi di colpevolezza (e salvo che non siano acquisiti elementi da cui risulti l'insussistenza di esigenze cautelari), è obbligatorio disporre la misura della custodia cautelare in carcere (**lettere a) e a-bis**) e prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per la violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e la violenza sessuale di gruppo (**lettera b**)).

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

L'**articolo 3, come modificato dalla Camera dei deputati**, è volto a rendere più difficile ai condannati per taluni delitti a sfondo sessuale l'accesso ai benefici penitenziari (ossia l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI dell'ordinamento penitenziario, esclusa la liberazione anticipata).

Articolo 4

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

L'**articolo 4, che non è stato modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, consente alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti.

Articolo 5 (soppresso)
(Esecuzione dell'espulsione)

L'articolo 5, soppresso nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prolungava il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei Centri di identificazione ed espulsione da 60 a 180 giorni.

Articolo 6
(Piano straordinario di controllo del territorio)

L'**articolo 6, come modificato dalla Camera dei deputati**, è volto ad attuare un apposito piano straordinario di controllo del territorio, anticipando il termine per l'adozione del D.P.R. per la ripartizione tra le varie forze di polizia e i vigili del fuoco delle risorse destinate all'assunzione di personale (comma 1), disponendo la riassegnazione immediata di parte delle somme confiscate alla criminalità organizzata al Ministero dell'interno, per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale, da destinare al sostegno dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere (comma 2 e 2-bis). Si autorizzano inoltre i comuni, ai fini della tutela della sicurezza urbana, ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (commi 7 e 8). *Sono invece stati soppressi dalla Camera dei deputati i commi da 3 a 6 dell'articolo 6 (come anche il comma 6-bis, introdotto durante l'esame in sede referente): con tali norme si disponeva che il sindaco, previa intesa con il prefetto, potesse avvalersi del concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio da iscrivere in un apposito elenco; si prevedeva - tra l'altro - che il sindaco si avvalesse, in via prioritaria, di associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, delle Forze di polizia, delle Forze armate e di altri corpi dello Stato.*

Articolo 6-bis
(Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri)

L'**articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, autorizza l'Arma dei carabinieri a procedere, nell'anno 2009, all'immissione in servizio permanente, a domanda, degli ufficiali in ferma prefissata di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che conseguono tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009.

Articolo 7

(Modifiche al codice penale)

L'**articolo 7, che non è stato modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, introduce nel codice penale il nuovo art. 612-*bis*, recante il delitto di "Atti persecutori" (c.d. *stalking*), per la cui sussistenza si richiede la ripetitività della condotta di minaccia o molestia, nonché l'idoneità del comportamento a provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero a costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni. La disposizione reca inoltre la disciplina delle circostanze aggravanti e prevede, salvo in talune ipotesi specificamente indicate, la procedibilità a querela della persona offesa.

Articolo 8

(Ammonimento)

L'**articolo 8, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, introduce la possibilità per la persona offesa dal delitto di cui all'art. 7, fino a quando non è proposta querela, di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta e disciplina l'esercizio di tale potere da parte del questore.

Articolo 9

(Modifiche al codice di procedura penale)

L'**articolo 9, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale: la **lettera a)** prevede una nuova misura coercitiva, consistente nel divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa; la **lettera b)** prevede che per taluni delitti (tra i quali vengono inseriti i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli e gli atti persecutori) si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 392, comma 1, c.p.p.; la **lettera c)** estende le particolari modalità di assunzione della prova, già previste nel caso in cui vi sia il coinvolgimento di minori infrasedicenni, a tutti i casi in cui vi sia il coinvolgimenti di minorenni nonché al caso di indagini per i reati di atti persecutori; la **lettera d)** estende le particolari protezioni ivi previste per l'esame in dibattimento del minore vittima di reato (uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico) anche ai procedimenti per il reato di atti persecutori

nonché per l'esame in dibattimento del maggiorenne infermo di mente vittima del reato.

Articolo 10

(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile)

L'articolo 10, che non è stato modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prolunga la durata degli ordini di protezione contro gli abusi familiari di cui all'art. 342-ter c.c..

Articolo 11

(Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori)

L'articolo 11, che non è stato modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede l'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente di metterla in contatto con tali strutture.

Articolo 12

(Numero verde)

L'articolo 12, che non è stato modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, istituisce presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, con compiti di assistenza psicologica e giuridica, nonché di comunicare gli atti persecutori segnalati alle forze dell'ordine, nei casi d'urgenza e su richiesta della persona offesa.

Articolo 12-bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

L'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, stabilisce che gli artt. 1 e 4 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Articolo 12-ter

(Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109)

L'**articolo 12-ter**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, posticipa il termine a partire dal quale gli operatori di telefonia saranno obbligati a conservare i dati relativi alle chiamate senza risposta.

Articolo 13

(Copertura finanziaria)

L'**articolo 13** reca la copertura finanziaria.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

L'**articolo 14** disciplina l'entrata in vigore.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Modifiche al codice penale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) il n.5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;»;

a) *identica;*

b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis;».

b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis **nei confronti della stessa persona offesa;**».

L'articolo 1, come modificato dalla Camera dei deputati, attraverso due novelle all'art. 576 c.p., prevede quali aggravanti speciali del delitto di omicidio - che determinano la previsione dell'applicazione dell'ergastolo -, il fatto che esso sia commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne o di violenza sessuale di gruppo, nonché da parte dell'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa.

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, sostituisce il n. 5 del primo comma dell'art. 576 c.p. che prevedeva, nel testo antecedente al decreto-legge in esame, l'applicazione della pena dell'ergastolo per l'omicidio commesso nell'atto di commettere taluno dei delitti già previsti dagli artt. 519 (violenza carnale), 520 (congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale) e 521 (atti di libidine violenta) c.p..

Tali ultime disposizioni sono state abrogate a seguito della riforma di cui alla legge 15 febbraio 1996 n. 66¹, che ha ridisciplinato e ridefinito le diverse fattispecie di reato sessuale.

¹ "Norme contro la violenza sessuale".

Il nuovo n. 5 prevede, quindi, che si applichi la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.).

La lettera a) in esame riproduce l'art. 1, comma 8, dell'A.C. 2180, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*" (già A.S. 733).

Tale disposizione non era presente nel testo originario dell'A.S. 733, ma è stata inserita nel corso dell'esame in sede referente in prima lettura da parte delle Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato, in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.9 - testo 2 - Della Monica.

Il comma 1, **lettera b)** dell'art. 1, **come modificato dalla Camera dei deputati**, aggiunge il n. 5.1) al primo comma dell'art. 576 c.p., prevedendo la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso dall'autore del delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-*bis* c.p. (introdotto dall'art. 7 del decreto-legge in esame) nei confronti della stessa persona.

La specificazione della coincidenza tra vittima dell'omicidio e persona offesa dal reato di *stalking* è stata inserita durante l'esame in Aula alla Camera dei deputati, che ha così accolto alcune delle osservazioni critiche che erano state mosse alla formulazione originaria della disposizione in esame.

Si ricorda infatti che la formulazione originaria della disposizione in esame - che era priva di tale specificazione - riproduceva l'art. 1, comma 1, lett. b), dell'A.S. 1348 (attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato).

La formulazione inserita nell'A.S. 1348 risultava dall'approvazione in Assemblea della Camera di un emendamento della Commissione giustizia, sul quale si era svolto un ampio dibattito incentrato proprio sulla mancanza di un qualsiasi collegamento tra il fatto degli atti persecutori e quello dell'omicidio ai fini dell'applicazione dell'aggravante (cfr. seduta del 29 gennaio 2009).

Analoghe critiche erano state formulate nel corso dell'esame dell'A.S. 1348 da parte della Commissione giustizia del Senato, ove si era lamentato che la formulazione in questione non chiariva esplicitamente la necessità che (1) vi fosse coincidenza fra la vittima dell'omicidio e la parte offesa dal reato di *stalking*, e che (2) l'omicidio stesso avvenisse in esito all'attività persecutoria (cfr. resoconto sommario della seduta del 17 febbraio 2009).

Da ultimo, un'osservazione in tal senso era stata formulata dalla I Commissione della Camera dei deputati in esito all'esame in sede consultiva del decreto-legge in esame. La I Commissione suggeriva l'opportunità di prevedere una forma di collegamento tra il fatto degli atti persecutori e quello dell'omicidio.

Il decreto-legge in esame, come modificato dalla Camera, risolve la questione della coincidenza tra vittima dell'omicidio e persona offesa dal fatto di *stalking*, ma non prevede anche che l'omicidio debba avvenire in esito all'attività persecutoria.

Articolo 2
(Modifiche al codice di procedura penale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 3, le parole: «all'articolo 416-*bis* del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinqüies*, **609-*bis***, **escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-*quater* e 609-*octies*** del codice penale,»;

b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente: «*d-bis*) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-*bis*, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-*octies* del codice penale;».

1. *Identico:*

a) all'articolo 275, comma 3, **secondo periodo**, le parole: «all'articolo 416-*bis* del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, e 600-*quinqüies* del codice penale»;

a-bis) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate»;

b) *identica.*

L'**articolo 2, come modificato dalla Camera dei deputati**, amplia il novero dei reati per i quali, in presenza di gravi indizi di colpevolezza (e salvo che non siano acquisiti elementi da cui risulti l'insussistenza di esigenze cautelari), è obbligatorio disporre la misura della custodia cautelare in carcere (**lettere a) e a-bis**) e prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per la violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e la violenza sessuale di gruppo (**lettera b**)).

In particolare, le **lettere a) e a-bis**), modificando l'art. 275 c.p.p., ampliano il novero dei reati per i quali si deroga al principio generale per cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

L'art. 275 c.p.p. reca i criteri che il giudice deve applicare nella scelta delle misure cautelari. In particolare, il comma 3 prevede che la custodia cautelare in carcere possa essere disposta unicamente quando ogni altra misura risulti inadeguata. In linea di principio, dunque, la custodia cautelare in carcere rappresenta un'*extrema ratio*.

L'unica eccezione prevista dal codice di rito, anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, riguardava i delitti di mafia, per i quali il principio è ribaltato. Infatti, lo stesso art. 275, comma 3, c.p.p. prevede che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 416-bis c.p. (*Associazioni di tipo mafioso anche straniere*) o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è sempre applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

Il comma 3, nella formulazione introdotta dall'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante "*Provvedimenti urgenti per la lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza del buon andamento dell'attività amministrativa*"², prevedeva un numero più ampio di casi in cui scattava l'obbligo di custodia cautelare in carcere. Tale obbligo infatti si configurava - salvo che fossero acquisiti elementi dai quali risultasse che non sussistevano esigenze cautelari o che le stesse potessero essere soddisfatte con altre misure - ogniquale volta sussistessero gravi indizi di colpevolezza in ordine ai seguenti delitti: devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.); guerra civile (art. 286 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.); omicidio, consumato o tentato (art. 575 c.p.); rapina, consumata o tentata (art. 628); estorsione, consumata o tentata (art. 629 c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione, consumato o tentato (art. 630 c.p.); delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in

² Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991.

vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo di guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'artt. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Pochi mesi dopo, l'art. 275, comma 3, c.p.p. veniva però nuovamente modificato ad opera dell'art. 1, comma primo, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante "*Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazioni dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti*"³, che circoscriveva l'obbligo di custodia cautelare in carcere in caso di rapina e di estorsione ai soli casi aggravati di cui, rispettivamente, all'art. 628, terzo comma, c.p. e 629, secondo comma, c.p.. Tale decreto-legge, inoltre, escludeva il venir meno dell'obbligo di custodia cautelare in carcere per tutti i delitti suddetti, qualora venissero acquisiti elementi dai quali risultasse che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con altre misure.

Un nuovo intervento sull'art. 275, comma 3, c.p.p. venne realizzato con il decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, recante "*Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto alla difesa*", il cui disegno di legge di conversione fu tuttavia respinto dalla Camera dei deputati il 24 luglio 1994.

La formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame era stata introdotta dall'art. 5, della legge 8 agosto 1995, n. 332, recante "*Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa*".

In sintesi, il **testo antecedente al decreto-legge** in esame prevedeva l'applicazione obbligatoria della custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza soltanto in ordine ai delitti di associazione mafiosa e a reati ad essa collegati, salvo che fossero acquisiti elementi dai quali risultasse l'insussistenza di esigenze cautelari. Per i reati di "mafia" - in virtù dell'applicazione del principio del cd. doppio binario - il presupposto della sussistenza di esigenze cautelari per la custodia in carcere era (ed è), quindi, sempre presunto, in considerazione dell'elevata pericolosità di persone responsabili di delitti di così grave allarme sociale.

Nel corso dell'esame in prima lettura dell'A.S. 733, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza*" (c.d. **disegno di legge sicurezza**), le Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato hanno inserito un articolo (em. 10.0.1 - testo 2 - dei relatori), che, nel testo modificato successivamente dall'Aula del Senato (em. 23.103, Casson e altri, e subemendamento 35.0.800 testo 2/9 (corretto), Mauro e altri), estendeva l'obbligo di custodia cautelare in carcere ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinquies* (limitatamente ai soli reati di prostituzione minorile, pornografia minorile e

³ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 8 novembre 1991.

iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), c.p.p., nonché alla violenza sessuale, agli atti sessuali con minorenne e alla violenza sessuale di gruppo (si veda ora l'art. 26 dell'A.C. 2180 all'esame delle Commissioni riunite I e II della Camera dei deputati).

La formulazione originaria dell'art. 2, comma a), del decreto-legge in esame (attualmente vigente) prevede la presunzione dell'esistenza di esigenze cautelari (salvo prova contraria) e quindi l'obbligo di applicazione della custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza per tutti i delitti di cui all'art. 51, commi *3-bis* e *3-quater*, c.p.p. nonché per specifici ulteriori delitti ritenuti di particolare gravità e allarme sociale.

Il riferimento ai delitti di cui all'art. 51, comma *3-bis* c.p.p. - oltre che ai delitti di associazione mafiosa e reati collegati - è a quelli previsti dagli artt. 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla tratta o alla riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o al commercio di schiavi), 600 (riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e vendita di schiavi), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) c.p.; ai delitti previsti dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e *291-quater* del D.P.R. 43/1973 (T.U. doganale) (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

Il riferimento al successivo comma *3-quater* è ai delitti aventi finalità di terrorismo.

Gli ulteriori delitti ritenuti meritevoli di essere inseriti nella disciplina del doppio binario cautelare (ovvero per i quali le esigenze cautelari sono presunte) sono l'omicidio (art. 575 c.p.) ed una serie di reati di natura sessuale ovvero:

- l'induzione e sfruttamento della prostituzione minorile (art. *600-bis*, primo comma, c.p.);
- la pornografia minorile (art. *600-ter* c.p.) esclusa l'ipotesi di cui al quarto comma, ovvero l'offerta o la cessione, anche gratuita, di materiale pornografico minorile;
- il turismo sessuale (art. *600-quinquies* c.p.);
- la violenza sessuale (art. *609-bis*, c.p.), esclusi i casi di minore gravità (terzo comma);
- gli atti sessuali con minorenne (art. *609-quater* c.p.),
- la violenza sessuale di gruppo (art. *609-octies* c.p.).

La Camera dei deputati ha modificato la disposizione in questione, introducendo la lettera *a-bis*), che prevede che l'obbligo di custodia cautelare in carcere scatti per i delitti previsti dagli artt. *609-bis* (violenza sessuale), *609-quater* (atti sessuali con minorenne) e *609-octies* (violenza sessuale di gruppo) c.p. "salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate".

Il C.S.M. nel parere reso sul decreto-legge in esame il 2 aprile 2009⁴, ha ricordato che "... *tale disposizione (art. 275 co. 3 c.p.p.), nata per sollevare il giudice dall'onere di motivare la scelta della misura carceraria in particolari situazioni di pressione ambientale determinate dalla presenza dell'associazione a matrice mafiosa, ha superato il vaglio di costituzionalità della Corte (sotto il profilo della irragionevolezza della presunzione in essa insita) soltanto con riferimento all'area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, e ciò in relazione al coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato (Ordinanza Corte Costituzionale n. 450 del 1995)*".

La **lettera b)** dell'articolo in esame, attraverso l'introduzione di una lettera *bis*) al comma 2 dell'art. 380 c.p.p., inserisce nella lista dei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza la violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e la violenza sessuale di gruppo.

L'art. 380 c.p.p. prevede come obbligatorio l'arresto in flagranza di delitto non colposo consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni (comma 1).

Nel testo del comma 2 antecedente al decreto-legge, analogo arresto è obbligatorio in relazione alla flagranza di una specifica serie di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali: a) delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241 e ss, c.p.) per i quali è stabilita la pena della reclusione tra 5 e 10 anni; b) devastazione e saccheggio (art. 419); c) delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422 e ss., c.p.) per i quali è stabilita la pena della reclusione tra 3 e 10 anni; d) delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), induzione alla prostituzione minorile (art. 600-*bis*, primo comma, c.p.), (realizzazione di esibizioni pornografiche minorili, produzione, induzione alla partecipazione, realizzazione e commercio di materiale pornografico minorile (art. 600-*ter*, commi primo e secondo, c.p.) anche se riferito a quello cd. "virtuale" di cui all'articolo 600-*quater*.1); turismo sessuale (art. 600-*quinquies*, c.p.); e) specifiche ipotesi di furto aggravato (art. 624 c.p.) e *e-bis*) furto in abitazione o con strappo (art. 624-*bis*); f) rapina (art. 628) e estorsione (art. 629); g) specifici delitti in materia di armi ed esplosivi); h) produzione, traffico e detenzione di droga (art. 73, TU 309/1990), escluso il caso di lieve quantità; i) delitti di terrorismo puniti con la reclusione tra 4 e 10 anni, l) specifici delitti in tema di associazioni segrete vietate (di tipo massonico, militare con finalità anche indirettamente, politiche, volte alla riorganizzazione del partito fascista, avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;-*bis*) partecipazione, promozione, direzione e organizzazione dell' associazione di tipo mafioso; m) promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere, se diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle citate lettere a), b), c), d), f), g), i).

Con riferimento all'articolo in esame (nella sua formulazione originaria), il CSM, nel già ricordato parere ha altresì affermato che: "... *l'ipotesi di minore gravità di cui*

⁴ <http://www.csm.it/documenti%20pdf/13-PA-2009SicurezzaPubblica.pdf>

all'art. 609 bis c.p. – l'unica che esclude l'automatismo dell'arresto obbligatorio in flagranza e della misura coercitiva carceraria - è, secondo l'orientamento della giurisprudenza, una circostanza attenuante speciale che, in quanto tale, può essere oggetto di applicazione solo dal giudice all'esito di una valutazione processuale complessiva di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi della vicenda. La costruzione normativa, al contrario, demanda una eccentrica valutazione del fatto-reato, al momento della notizia criminis, a soggetti - la polizia giudiziaria nella fase dell'arresto e il pubblico ministero nella fase della contestazione iniziale del reato per la richiesta di misura coercitiva - non in grado, anche per limitatezza del materiale probatorio ancora in fase di formazione, di effettuarla. Tale forzatura pur se determinata dall'intento di evitare che, per ogni condotta sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 609 bis c.p. (si pensi per esempio al contatto voluto su mezzi di trasporto), si avvii un automatismo limitativo della libertà personale (arresto obbligatorio e custodia carceraria) è, sotto il profilo tecnico, irrazionale e irragionevole. Assai più opportuno appare lasciare immutato, per la sola ipotesi di cui all'art. 609 bis c.p., l'attuale sistema processuale".

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n.354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma,» e dopo la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-*bis*, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo comma, 609-*octies*»;

1. **All'**articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n.354, e **successive modificazioni**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **il comma 1 è sostituito dai seguenti:**

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*octies*, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-*quater* del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni.

***I-bis.* I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.**

***I-ter.* I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, secondo e terzo comma, 600-*ter*, terzo comma, 600-*quinquies*, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni.

***I-quater*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*quater* e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-*octies* del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge.**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.»;

b) al quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma».

b) al comma 2-bis, le parole: «di cui al comma 1, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-ter».

L'articolo 3, come modificato dalla Camera dei deputati, è volto a rendere più difficile ai condannati per taluni delitti a sfondo sessuale l'accesso ai benefici penitenziari (ossia l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI dell'ordinamento penitenziario, esclusa la liberazione anticipata).

Esso, nella sua formulazione originaria, poi modificata dalla Camera dei deputati, riproduceva il contenuto dell'art. 41, comma 4, dell'A.C. 2180, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza*" (già A.S. 733).

L'art. 3 in esame novella l'art. 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.

L'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario esclude, per un elenco tassativo di reati, che il condannato possa accedere ai c.d. benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI dell'ordinamento penitenziario stesso, esclusa la liberazione anticipata), a meno che non collabori con la giustizia (cfr. comma 1, primo e secondo periodo).

I reati cui faceva riferimento il comma 1, **primo periodo**, dell'art. 4-bis, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, erano i seguenti:

- delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;

- associazione di tipo mafioso *ex art. 416-bis* c.p. e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.);
- tratta di persone (art. 601, c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, T.U. dogane);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, T.U. stupefacenti).

I benefici penitenziari potranno essere concessi ai detenuti per i suddetti delitti, purchè (terzo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis*) siano stati acquisiti elementi che escludono in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, anche in presenza di uno dei seguenti presupposti:

- la limitata partecipazione al fatto criminoso (accertata nella sentenza di condanna) che rende comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia;

- l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità che rende comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia;

- la collaborazione che viene offerta è oggettivamente irrilevante ma nei confronti del detenuto è stata applicata la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6), c.p. (aver prima del giudizio riparato interamente il danno, mediante il risarcimento e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; aver prima del giudizio operato spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato), ovvero egli, anche dopo la sentenza di condanna, ha provveduto al risarcimento del danno.

Il comma 1 dell'art. 4-*bis* prosegue (**quarto periodo**) limitando per un ulteriore catalogo di reati la possibile concessione dei benefici penitenziari al presupposto dell'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

Si tratta dei seguenti delitti:

- omicidio (art. 575 c.p.);
- induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*bis*, primo comma, c.p.); produzione e commercio di materiale pornografico minorile (art. 600-*ter*, primo e secondo comma c.p.); turismo sessuale (art. 600-*quinqies* c.p.);
- violenza sessuale semplice e aggravata (artt. 609-*bis* e 609-*ter* c.p.); atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater* c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.);
- rapina ed estorsione aggravata (artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, c.p.);

- ipotesi aggravate del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter*, TU dogane);
- ipotesi aggravate del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 80, comma 2, TU stupefacenti);
- associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei seguenti delitti: delitti contro la libertà individuale (articoli da 600 a 604 c.p.); violenza sessuale semplice e aggravata (artt. 609-*bis* e 609-*ter*), atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater*) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.); favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* T.U. immigrazione).

Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, dunque, i delitti di violenza sessuale erano inseriti nel quarto periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis*, e il colpevole poteva accedere ai benefici penitenziari purché si potesse escludere un suo collegamento con la criminalità organizzata.

L'art. 656 c.p.p., in tema di sospensione della pena, esclude la sospensione stessa per tutti i condannati a uno dei delitti elencati dall'art. 4-*bis* (indifferentemente dunque dal periodo che li contiene).

Tuttavia, una volta ristretto in carcere, il condannato per violenza sessuale poteva formulare istanza per ottenere una misura alternativa alla detenzione o uno degli altri benefici, che il tribunale di sorveglianza poteva concedere ove ricorressero gli indici di attenuata pericolosità sociale previsti dall'art. 4-*bis*, comma 1, quarto periodo, dell'ordinamento penitenziario.

Su questo quadro normativo si inserisce il decreto-legge in esame che ha spostato alcuni delitti a sfondo sessuale dal quarto al primo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis*, con la finalità di rendere meno agevole l'accesso ai benefici penitenziari per i condannati per tali reati (cfr. la relazione illustrativa).

L'art. 3 in esame è stato sostituito dalla Camera dei deputati e ora esso prevede la sostituzione del comma 1 dell'art. 4-*bis* con quattro commi (1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*).

Analiticamente, transitano nel primo periodo (nuovo comma 1) i seguenti delitti:

- induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*bis*, primo comma, c.p.);
- produzione e commercio di materiale pornografico minorile (art. 600-*ter*, primo e secondo comma c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.), qualora ricorra anche la condizione di cui al nuovo comma 1-*quater* (v. *infra*).

Vengono inseriti nel quarto periodo (nuovo comma 1-*ter*) i seguenti delitti:

- atti sessuali con minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni (art. 600-*bis*, secondo e terzo comma);
- cessione di materiale pornografico minorile (art. 600-*ter*, terzo comma);
- turismo sessuale (art. 600-*quinqüies*).

Viene inserito un nuovo comma 1-*quater*, ai sensi del quale i benefici penitenziari possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno 1 anno ai detenuti o internati per

- violenza sessuale semplice (art. 609-*bis* c.p.);
- violenza sessuale aggravata (art. 609-*ter* c.p.);
- atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater* c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.), qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1 (v. *supra*).

Ciò si applica in ordine al delitto previsto dall'art. 609-*bis* c.p., salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

Articolo 4

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

Identico

«4-*ter*. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».

L'articolo 4, che non è stato modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, consente alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti.

Esso riproduce l'art. 41, comma 1, del c.d. disegno di legge sicurezza (A.C. 2180, già A.S. 733), nel testo approvato dal Senato il 5 febbraio 2009.

In particolare, la disposizione in commento novella l'art. 76 del Testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Nel processo penale, il patrocinio a spese dello Stato è assicurato per la difesa del cittadino non abbiente, sia esso indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 74 del Testo unico). Il trattamento previsto per il cittadino è assicurato anche allo straniero e all'apolide residente nello Stato.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante

dall'ultima dichiarazione, non superiore a 9.723,84 euro (art. 76 del Testo unico). Tale limite di reddito è adeguato ogni due anni, in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 77 del Testo unico).

Il limite di reddito costituisce l'unica condizione per l'ammissione al beneficio nei soli procedimenti penali; per gli altri procedimenti è richiesto, come condizione ulteriore, che le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate.

Il decreto-legge in esame inserisce nell'art. 76 del Testo unico – relativo ai requisiti di reddito necessari per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato – il comma 4-ter. Tale disposizione stabilisce che la persona offesa dai reati di:

- violenza sessuale (art. 609-bis, c.p.);
- atti sessuali con minorenni (art. 609-quater, c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies, c.p.)

può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai previsti limiti di reddito.

Articolo 6

(Piano straordinario di controllo del territorio)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».

1. *Identico.*

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre

2. *Identico.*

Testo del decreto-legge
—————

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati
—————

2008, n.181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.

3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

Soppresso

4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.

Soppresso

5. Tra le associazioni iscritte

Soppresso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

nell'elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi. *Soppresso*

7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. *7. Identico.*

8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. *8. Identico.*

L'articolo 6, comma 1, novellando l'art. 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008⁵, con l'obiettivo di attuare un apposito piano straordinario di

⁵ Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

controllo del territorio, anticipa al 31 marzo 2009 (rispetto al 30 aprile dello stesso anno) il termine per l'adozione del D.P.R. per la ripartizione tra le varie forze di polizia e i vigili del fuoco delle risorse destinate all'assunzione di personale dal medesimo provvedimento.

La disposizione precisa inoltre che il D.P.R. è adottato su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, dell'interno, dell'economia e delle finanze.

Il termine predetto è peraltro scaduto al momento di pubblicazione del presente dossier, senza che il decreto di ripartizione risulti esser stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha autorizzato, per il 2009, per le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, di prevenzione e contrasto del crimine, di repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e di tutela del patrimonio agroforestale, assunzioni in deroga alla normativa vigente nella Polizia di Stato, nel Corpo dei Vigili del fuoco, nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza, nella Polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, dando priorità al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate.

La ripartizione delle risorse in questione viene affidata ad un apposito D.P.R., da emanare entro il 30 aprile 2009 (data che - come detto - viene anticipata al 31 marzo dal provvedimento in esame), secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998)⁶.

In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 che hanno istituito un Fondo in cui affluiscono le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata, il **comma 2** dispone la riassegnazione immediata delle somme oggetto di confisca, versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente al 25 giugno 2008⁷, al Ministero dell'interno, nel limite di 100 milioni di euro per il 2009, per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale, nel limite di 3 milioni euro per il 2009, da destinare al sostegno dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere.

Si segnala che l'entità delle somme destinate alle esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico era stata innalzata a 150 milioni nel corso dell'esame in sede referente da parte della Camera dei deputati; la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha tuttavia espresso parere favorevole al testo

⁶ Legge 27 dicembre 1997, n. 449, *Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*.

L'articolo 39, comma 3-ter, della legge 449 del 1997 stabilisce che le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Si prevede inoltre che l'autorizzazione all'assunzione sia disposta con apposito D.P.C.M.

⁷ Data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008.

approvato in sede referente a condizione - tra le altre - ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che l'importo in questione fosse ricondotto ai 100 milioni previsti nel testo originario. In questo senso ha poi deciso l'Assemblea della Camera.

Durante l'esame in sede consultiva da parte della Commissione bilancio della Camera dei deputati, il rappresentante del Governo, con riferimento all'articolo 6, comma 2, ha fatto presente che, in base ai dati a disposizione, le somme di denaro confiscate che risultano versate all'entrata del bilancio dello Stato, successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, quindi di pertinenza del Fondo unico giustizia, ammontano a circa 112 milioni di euro. Questo importo costituisce pertanto, ha affermato il Sottosegretario, il limite massimo entro il quale si può procedere alle riassegnazioni previste dall'articolo 6, comma 2⁸.

Si segnala che il comma in esame detta una disciplina transitoria di rango primario, destinata a restare in vigore fino all'adozione di un decreto ministeriale; si ricorda inoltre che per l'adozione di tale decreto - attuativo di disposizioni del decreto legge n. 112 del 2008 - non è fissato alcun termine.

Il Fondo unico giustizia. I commi 23 e 24 dell'art. 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 recano disposizioni in materia di gestione di somme di denaro sequestrate e di proventi derivanti da beni confiscati.

In particolare, il comma 23 dispone l'istituzione di un Fondo unico (*Fondo unico giustizia*) nel quale confluiscono:

- le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 1965⁹;
- le somme di denaro derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative (comprese quelle irrogate alle persone giuridiche ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001¹⁰);
- i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla suddetta legge 575 del 1965, nonché di cui alla legge 1423 del 1956¹¹ o di irrogazione di sanzioni amministrative (anche di cui al suddetto decreto legislativo 231 del 2001).

Lo stesso comma 23 precisa:

- che la gestione delle suddette risorse può essere affidata alla società interamente posseduta da Equitalia s.p.a. (ex Riscossione s.p.a.), alla quale la legge finanziaria per il 2008 ha demandato la riscossione delle spese di giustizia;

⁸ Si vedano le dichiarazioni in questo senso del Sottosegretario Giorgetti, nella seduta della Commissione bilancio della Camera dei deputati del 26 marzo 2009.

⁹ L. 31 maggio 1965, n. 575, *Disposizioni contro la mafia*.

¹⁰ D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*.

¹¹ Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, *Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*.

- che le disposizioni di attuazione della norma in esame (compreso quindi detto affidamento ad Equitalia) siano adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno).

L'art. 2 del decreto legge n. 143 del 2008¹² è nuovamente intervenuto sulla materia, introducendo una più puntuale regolamentazione del Fondo unico giustizia (**su tale disposizione si veda quanto stabilito dal comma 2-bis dell'articolo in commento**).

La disposizione citata ha denominato il Fondo in esame come *Fondo unico giustizia*, ne ha affidato la gestione ad Equitalia giustizia s.p.a. e ha rinviato al decreto ministeriale di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 112 DEL 2008 le modalità di gestione del Fondo (comma 1).

Il comma 2 amplia la tipologia delle risorse che affluiscono al Fondo unico giustizia, prevedendo che siano vincolate a tale destinazione, unitamente ai relativi interessi, le somme di denaro o i proventi:

- a) di cui al citato articolo 61, comma 23, del decreto-legge 112 del 2008.
- b) di cui all'art. 262, comma 3-bis, c.p.p.
- c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 575 del 1965, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 231/2001.

c-bis) depositati presso Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro 5 anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;

c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, della legge fallimentare.

Ai sensi del comma 3, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2, devono:

- intestare "Fondo unico giustizia" i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2;
- trasmettere a Equitalia Giustizia s.p.a., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul sito internet www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

A decorrere dalla data di intestazione, Equitalia Giustizia s.p.a. provvede, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane s.p.a., dalle banche ovvero da altri operatori finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data.

¹² D.L. 16 settembre 2008, n. 143, *Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*, convertito con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

Il comma 4 stabilisce che sono altresì intestati "Fondo unico giustizia" tutti i conti correnti e i conti di deposito che Equitalia Giustizia s.p.a., successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, intrattiene per farvi affluire:

- le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge 112/2008;
- le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione del citato articolo 262, comma 3-bis, c.p.p.;
- i relativi utili di gestione;
- i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto comma 23 dell'articolo 61.

Ai sensi del comma 5, Equitalia Giustizia s.p.a. è tenuta a versare in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge finanziaria per il 2008¹³, le somme di denaro per le quali, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, è stata decisa dal giudice dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, c.p.p.

Il comma 6 stabilisce che, con il decreto del Ministro dell'economia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 112/2008, sono stabiliti (oltre che le modalità di gestione del Fondo da parte di Equitalia Giustizia s.p.a.):

- la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia s.p.a. per la gestione delle risorse del Fondo unico giustizia;
- le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione;
- le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia s.p.a.;
- la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7 (v. *infra*);
- i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che sia garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte.

Il comma prevede infine che la misura massima dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia s.p.a. può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno.

Il comma 7 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

- a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di

¹³ Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura non inferiore ad un terzo, al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.

La determinazione delle quote deve essere inoltre effettuata nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 e previa verifica dei presupposti dell'incameramento nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni.

Il comma 7-*bis* dispone che le quote minime delle risorse intestate al Fondo unico giustizia, di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità derivanti da circostanze gravi ed eccezionali del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.

Il comma 7-*ter* stabilisce che, con riferimento alle somme di cui lettere c-*bis*) e c-*ter*) del comma 2 (vedi *supra*), le quote in cui è ripartito il Fondo devono essere formate in modo da destinare le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.

Il comma 8 abroga il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 112/2008.

Il comma 9 modifica l'articolo 676, comma 1, c.p.p., sottraendo sostanzialmente al giudice dell'esecuzione la competenza relativa alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 262 (vedi *supra* il comma 2).

Ai sensi del comma 10, la gestione del Fondo unico giustizia non deve comportare oneri e obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.

Il Fondo nazionale contro la violenza sessuale. Con l'intento di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 223/2006¹⁴ ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al quale è stata assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

La dotazione del Fondo è stata incrementata dall'art. 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007)¹⁵ di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. La disposizione ha inoltre stabilito che una quota parte dell'incremento sia destinata al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere, successivamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, a sua volta finalizzato in quota parte all'istituzione di un Osservatorio nazionale e in parte ad un Piano d'azione nazionale.

Le risorse, determinate annualmente nella Tabella C della legge finanziaria, sono allocate nel capitolo 2108 (Programma 17.4, *Promozione dei diritti e delle pari opportunità*) dello stato di previsione del Ministero dell'economia (Tabella 2).

¹⁴ Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (conv., con modificazioni, dalla L. 248/2006), *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.*

¹⁵ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*

L'effettivo impiego di tale dotazione risulta comunque condizionato dalla sentenza 50 del 2008¹⁶ della Corte costituzionale, emessa in seguito ai ricorsi presentati da diverse Regioni su questioni di legittimità costituzionale relative all'istituzione di Fondi statali e all'erogazione di risorse finanziarie per l'espletamento di compiti che le ricorrenti considerano afferenti ad ambiti materiali di pertinenza regionale.

Relativamente all'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, la Corte ha disposto che tale stanziamento si sottrae alle censure delle ricorrenti, in quanto non è, allo stato, idoneo a incidere in alcun modo sull'autonomia finanziaria delle Regioni¹⁷. Ugualmente, nella parte in cui la norma destina risorse al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere, esso, essendo finalizzato ad assicurare la prevenzione e repressione di reati, è riconducibile ad ambiti materiali (ordine pubblico e sicurezza, ordinamento penale), attribuiti alla competenza legislativa esclusiva statale, "nondimeno - così la Corte - perseguendo il legislatore anche l'obiettivo di proteggere le vittime dei predetti fatti delittuosi, attraverso apposite misure di carattere sociale contenute, in particolare, nel Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere, deve ritenersi sussistente anche la competenza delle Regioni in materia di servizi sociali". La Corte ha pertanto ravvisato la necessità che debbano essere previste forme di leale collaborazione da attuarsi mediante la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, precedentemente non previsto, in sede di adozione del decreto di fissazione dei criteri di ripartizione del Fondo.

L'art. 2, comma 463, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha istituito, per il solo anno 2008, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne, le cui risorse sono confluite nel citato cap. 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia.

L'art. 5, comma 1, del decreto-legge 93 del 2008¹⁸, ai fini della copertura finanziaria degli oneri da esso recati, ha disposto la riduzione di alcune autorizzazioni di spesa riferite alle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008, al decreto-legge 248 del 2007 (c.d. "proroga termini") e al decreto-legge 269 del 2003 (collegato alla legge finanziaria 2004), puntualmente indicate nell'elenco 1 allegato al provvedimento.

Nel testo originario del decreto-legge, tra le autorizzazioni legislative di spesa di cui all'elenco 1 del provvedimento oggetto di riduzione, era ricompresa quella relativa al fondo istituito dall'art. 2, comma 463, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione veniva del tutto azzerata.

In sede di conversione del decreto-legge 93 del 2008, il riferimento a quest'ultima disposizione è stato soppresso, ripristinando di fatto l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge finanziaria 2008 per il Piano contro la violenza alle donne.

¹⁶ Sentenza del 7 marzo 2008, G. U. 12 marzo 2008.

¹⁷ In merito alle attività previste dall'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si rimanda all'intesa tra il Ministro per i diritti e le pari opportunità, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane. L'intesa, del 20 settembre 2007, chiarisce altresì le azioni alle quali è destinata la quota parte degli stanziamenti previsti per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ovvero un piano straordinario per aumentare il tasso di occupazione delle donne, nelle diverse forme del lavoro dipendente, autonomo ed imprenditoriale, nonché la qualificazione e la regolarizzazione del lavoro di cura.

¹⁸ Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (conv. con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133), *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*.

Per effetto del taglio disposto dal decreto-legge 112 del 2008¹⁹ (art. 60), che ha inciso soltanto sullo stanziamento disposto dal decreto-legge 223 del 2006²⁰, come incrementato dalla legge finanziaria 2007, il cap. 2108 reca uno stanziamento per il 2009 di 29,9 milioni di euro.

Il comma 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, reca una interpretazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 143 del 2008 (di cui si è detto *supra*), in base alla quale non rientrano tra le risorse destinate al Fondo unico di giustizia le somme di denaro e i proventi derivanti da provvedimenti di sequestro o confisca aventi ad oggetto complessi aziendali.

I commi da 3 a 6 dell'articolo 6 sono stati soppressi dalla Camera dei deputati, come anche il comma 6-bis, introdotto durante l'esame in sede referente²¹. Con tali norme si disponeva che il sindaco, previa intesa con il prefetto, potesse avvalersi del concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio – da iscrivere in un apposito elenco - con obiettivi di maggiore tutela della sicurezza della collettività.

La definizione degli ambiti operativi, dei requisiti per l'iscrizione e delle modalità di tenuta dell'elenco, erano rimessi a un decreto del Ministro dell'interno. Si prevedeva inoltre che il sindaco si avvalesse, in via prioritaria, di associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, delle Forze di polizia, delle Forze armate e di altri corpi dello Stato.

Le disposizioni dei commi da 3 a 6, riprendevano, definendola ulteriormente, una misura contenuta nel disegno di legge in materia di sicurezza, approvato dal Senato (art. 46 dell'A.S. 733-A , approvato dal Senato, e ora art. 52 dell'A.C. 2180).

In particolare il **soppresso comma 3** prevedeva la possibilità che i sindaci possano avvalersi, previa intesa con il prefetto, della collaborazione di associazioni di cittadini non armati costituite con la finalità di segnalare alle Forze di polizia (statali o locali) situazioni di disagio sociale o eventi turbativi della sicurezza urbana²².

¹⁹ Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (conv. con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126), *Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie*.

²⁰ Infatti, come sopra ricordato, lo stanziamento di cui alla legge finanziaria 2008 (20 milioni di euro) era autorizzato per il solo anno 2008.

²¹ Rilievi critici su queste disposizioni del decreto legge sono stati formulati dal Consiglio Superiore della Magistratura nel parere reso lo scorso 2 aprile sul complesso del provvedimento (si veda sub lettera D).

²² L'introduzione nel 1993 dell'elezione diretta dei sindaci, il decentramento amministrativo e il trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, hanno portato alla rivendicazione, da parte degli enti locali, di un ruolo sempre maggiore nelle politiche della sicurezza urbana, in osservanza al principio di sussidiarietà e, dunque, all'opportunità di allocare funzioni e poteri pubblici ai livelli istituzionali più vicini al cittadino. In tal modo è stato evidenziato che, pur essendo riservata alla competenza statale la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale, per raggiungere livelli di sicurezza adeguati, anche in considerazione dell'aumento di alcuni fenomeni (immigrazione clandestina, prostituzione, traffico di sostanze stupefacenti), è necessaria la collaborazione tra istituzioni centrali e locali nel campo della sicurezza.

Il **comma 4** prevedeva che le associazioni dovessero essere iscritte in un apposito elenco, tenuto a cura del prefetto.

Il **comma 6** demandava a un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, la determinazione dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco, le relative modalità di tenuta, nonché la definizione degli ambiti operativi in cui si sostanzierà l'attività delle associazioni. Al decreto ministeriale veniva quindi demandato il compito di definire la natura delle associazioni che, collaborando con le forze di polizia locali e statali, avrebbero svolto compiti di vigilanza ausiliaria²³.

Dal punto di vista normativo, questi strumenti di collaborazione Stato-enti territoriali nel campo della sicurezza hanno trovato la loro prima base normativa nel comma 439 dell'art. 1 della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) che ha autorizzato i prefetti a stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali per realizzare programmi straordinari per incrementare i servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la tutela della sicurezza dei cittadini, accedendo alle risorse logistiche, strumentali o finanziarie che le regioni e gli enti locali intendono destinare nel loro territorio per questi scopi. Da tale previsione è derivata la stipula, nel marzo del 2007, di un Patto per la sicurezza tra il Ministero dell'Interno e l'ANCI, che coinvolge tutti i comuni italiani e, nell'ambito di questo accordo cornice, un'intesa per la sicurezza delle aree urbane con i sindaci delle città sedi di aree metropolitane, che ha posto preliminarmente alcuni principi di carattere generale: la sicurezza è un diritto primario dei cittadini da garantire in via prioritaria e vi è l'esigenza che tale diritto sia assicurato nel modo migliore e più pieno non soltanto in relazione ai fenomeni di criminalità organizzata, ma anche in rapporto a quelli di criminalità diffusa incidenti sul territorio e, più in generale, a quelli dell'illegalità. Anche le Regioni hanno adottato, dalla fine degli anni '90, iniziative legislative nel campo della sicurezza, in cui si evidenzia il ruolo di coordinamento delle politiche integrate per la sicurezza urbana poste in essere a livello comunale.

Tra le più recenti, si segnala quella della Regione Piemonte, che con la legge regionale 23 del 2007 (Regione Piemonte, L.R. 10 dicembre 2007, n. 23, *Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata*) ha inteso realizzare politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del territorio regionale, riconoscendo in tal senso le competenze specifiche degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo sociale, in materia di sicurezza integrata. Nella stessa direzione la Legge Regione Calabria 10 gennaio 2007 n. 5, *Promozione del sistema integrato di sicurezza*. La Regione Sardegna con la legge 22 agosto 2007, n. 9, *Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza*, ha invece riconosciuto, all'articolo 8, il ruolo svolto dalle forme di volontariato per l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, l'integrazione e l'inclusione sociale, valorizzando inoltre il contributo dato da tali associazioni, in collaborazione con la polizia locale e le altre autorità preposte, al presidio del territorio regionale, agli interventi di protezione civile e di tutela dell'ambiente.

²³ Si ricordano in tal senso le esperienze locali diversamente articolate, alcune delle quali citate anche dal ministro dell'interno nel corso di una recente interrogazione alla Camera dei deputati (Camera dei Deputati, Interrogazione a risposta immediata n. 3-00389 del 18 febbraio 2009, *Iniziative urgenti del Governo per assicurare la piena operatività delle forze dell'ordine a difesa dei cittadini*).

Fra queste, gli assistenti civici presenti in molti comuni, anche di piccole dimensioni dell'Italia del nord, utilizzati fin dal 2001 a Bologna, dove il loro impiego è stato poi normato dalla legge regionale 23 del 2003 (L.R. Emilia Romagna del 4 dicembre 2003, n. 24, *Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza*. L'art. 8 prevede l'utilizzazione di forme di volontariato, volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale). Le associazioni di volontari che hanno aderito al progetto coordinato dal comune, hanno sottoscritto una convenzione che contempla un codice deontologico, in grado di garantire la trasparenza sull'operato degli associati, sulla loro efficienza, comportamento, tempi e modi di intervento. Nel 2006 è stato modificato il rapporto tra le associazioni di volontariato e l'amministrazione comunale, passando da un sistema di semplici convenzioni all'erogazione dei contributi previsti per le libere forme associative iscritte all'elenco ufficiale del comune di Bologna. Oggi gli assistenti civici sono utilizzati in diverse realtà locali (fra le altre Brescia, Forlì e Viterbo), sono formati dai comuni tramite corsi organizzati dalle polizie municipali e sono resi riconoscibili da pettorine su cui è visibile lo stemma del

Il comma 6-bis, introdotto dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame in sede referente (e successivamente soppresso, insieme ai precedenti, dall'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento) prevedeva un coinvolgimento delle Camere nel procedimento di definizione del decreto ministeriale in questione: si richiedeva infatti al Governo di rendere comunicazioni ai competenti organi parlamentari sullo schema di decreto di cui al comma 6. *Si segnala che si sarebbe trattato di una forma di coinvolgimento che si discosta da quella - più consueta - del parere su atto del Governo; il riferimento ai "competenti organi parlamentari" poteva essere inteso volto a identificare le competenti Commissioni parlamentari quali sede delle comunicazioni stesse.*

Il **comma 4** disponeva altresì che il prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica²⁴, fosse responsabile della verifica del possesso dei requisiti necessari al riconoscimento dell'associazione tramite l'iscrizione nell'elenco, e che tale verifica fosse soggetta a un costante monitoraggio, dei cui risultati il prefetto avrebbe informato il Comitato.

Il **comma 5** disponeva che per lo svolgimento delle attività indicate al comma 3, i sindaci utilizzassero in via prioritaria associazioni costituite da appartenenti, in congedo, delle Forze dell'ordine, delle Forze armate e di altri Corpi dello Stato. Si prevedeva che associazioni diverse potessero essere iscritte solo nel caso in cui non fossero destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica²⁵.

Comune. Dotati di cellulare per le comunicazioni di servizio e di tesserino di riconoscimento con fotografia e codice identificativo, la loro presenza si concretizza in un'azione di sollecitazione verso il rispetto delle norme che regolano la serena fruizione degli spazi pubblici e nella segnalazione di presunti illeciti al Corpo di Polizia Municipale.

Recentemente sono state costituite associazioni di cittadini finalizzate al controllo del territorio, fra le quali si ricorda l'associazione *Veneto sicuro* attiva nell'area intorno a Venezia.

Esistono poi associazioni di volontariato, che come i *City Angels* si definiscono "volontari di strada d'emergenza che aiutano i cittadini e lottano contro la criminalità", con finalità di prevenzione ma anche di sostegno delle fasce socialmente più deboli. L'associazione fondata nel 1994 è presente in undici città italiane, i volontari sono formati a cura dell'associazione e prima di accedere al corso devono superare un esame psico-attitudinale.

²⁴ Le funzioni del prefetto e del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sono definite all'interno della legge n. 121 del 1981. In base all'art. 13 il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza che assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti, disponendo della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e coordinandone le attività. Come disposto dall'art. 20 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è istituito presso la prefettura, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali. La composizione può essere allargata alle autorità locali di pubblica sicurezza e ai responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare. Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.

²⁵ Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773, prevede che compiti ausiliari di sicurezza possano essere svolti esclusivamente dagli istituti di vigilanza privata ovvero da enti che svolgono attività di vigilanza e di custodia di proprietà mobiliari od immobiliari. Detta

I **commi 7 e 8 dell'articolo 6** autorizzano i comuni, ai fini della tutela della sicurezza urbana, ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico²⁶. I dati raccolti mediante tali sistemi possono essere conservati sino al settimo giorno successivo alla loro rilevazione, salvo particolari esigenze di ulteriore conservazione.

Dal tenore letterale del comma 8 non si ricavano elementi per specificare la natura delle "speciali esigenze" che giustificano la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza per un tempo superiore ai sette giorni indicati. Si rileva inoltre l'assenza di un termine massimo di conservazione dei dati per i casi connessi alle particolari esigenze di cui si tratta.

Le disposizioni in questione riprendono testualmente il contenuto dei primi due commi dell'art. 46²⁷ del disegno di legge AS 733, di iniziativa del Governo,

attività, svolta in cooperazione con le Forze dell'Ordine ed a fine di lucro, è disciplinata dall'art. 134 del Testo unico che vieta, ad enti o privati, di prestare opera di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliari o immobiliari, in assenza di licenza del Prefetto e prescrive i requisiti necessari affinché si abbia la garanzia che tali funzioni siano affidate, nell'interesse della sicurezza pubblica, a soggetti ritenuti idonei dall'Autorità prefettizia. La licenza in argomento, secondo la prevalente giurisprudenza, è necessaria, non solo nell'ipotesi in cui venga svolta attività in via continuativa e stabile, ma anche se in forma saltuaria o occasionale. Circa la natura giuridica di detta attività, si è molto discusso in dottrina se la stessa rivesta natura pubblicistica o privatistica. Secondo alcuni l'analogia con l'attività svolta dalle Forze dell'Ordine, farebbe propendere per una natura pubblicistica; altri invece, facendo leva sull'aspetto imprenditoriale e lucrativo dell'organizzazione degli Istituti in questione, ne sostengono la natura privatistica. L'art. 139 dispone inoltre che gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Relativamente alle attività di segnalazione svolte dai volontari che costituiranno le associazioni di cittadini non armati nel presidio del territorio, si ricorda che il Codice di procedura penale (art. 380) nelle ipotesi di flagranza di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, e limitatamente ai casi in cui il delitto sia perseguibile d'ufficio, stabilisce che "ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza", con l'obbligo consequenziale di "senza ritardo consegnare l'arrestato e gli oggetti costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria". La Corte Costituzionale (con la sentenza n. 89 del 1970) ha precisato che il privato, quando agisce in presenza dei presupposti previsti dalla norma che gli consente l'arresto in flagranza, acquisisce la veste di organo di polizia, sia pure in via straordinaria e temporanea, e, di conseguenza, viene a godere, nell'esercizio delle funzioni pubbliche assunte, della stessa speciale posizione giuridica conferita ai soggetti che esercitano poteri di polizia giudiziaria. La Corte di Cassazione (IV sezione, sentenza del 14 giugno 1993) ha inoltre riconosciuto che, ai fini della legittimità dell'arresto, risulta determinante la circostanza che la persona arrestata non venga trattenuta, dal privato intervenuto nell'operazione, oltre il tempo strettamente necessario per la consegna agli organi di polizia.

²⁶ "Luogo pubblico", è uno spazio che per definizione e natura è accessibile a tutti senza particolari limitazioni e può consistere in un'area, una piazza ovvero una via, ecc.. La locuzione "luogo aperto al pubblico" individua qualsiasi luogo privato nel quale l'accesso è consentito a particolari condizioni soltanto dopo l'espletamento di particolari formalità (quali il pagamento di un biglietto di ingresso, l'obbligo di iscrizione ad un'associazione che lo gestisca ecc.).

²⁷ L'art. 46 non era contenuto nel testo originario del disegno di legge; esso è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione al Senato (em. 18.0.17 testo 2 - Bricolo e altri).

recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, approvato dal Senato e ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

L'art. 46 di quel disegno di legge reca un ulteriore comma, non riprodotto nel provvedimento in esame, con cui si ammette, in presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad una attività investigativa in corso, che i dati possano essere conservati per un periodo più ampio, che non può comunque superare i quattordici giorni.

All'attività di videosorveglianza si applicano le regole in materia di riservatezza recate dal Codice sulla protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 2003²⁸).

L'art. 134 del Codice, dedicato espressamente alla videosorveglianza, affida al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza.

Disposizioni specifiche in materia di videosorveglianza sono state dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con propri provvedimenti.

In particolare con il provvedimento 29 novembre 2000, il cosiddetto decalogo, ha individuato delle prime linee guida che indicano una serie di principi da osservare da parte di coloro che svolgono attività di videosorveglianza. Essi sono:

- determinare le finalità perseguite attraverso la videosorveglianza e verificare la loro liceità in base alle norme vigenti;
- il trattamento dei dati deve avvenire secondo il principio di correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- notificare al Garante, nei casi previsti, i trattamenti di dati personali effettuati;
- fornire indicazioni chiare che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza;
- rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite;
- determinare con precisione il periodo di conservazione delle immagini;
- designare i soggetti responsabili e incaricati del trattamento dei dati;
- non utilizzare i dati raccolti per determinati fini per finalità diverse o ulteriori, salvo le esigenze di polizia o di giustizia;
- per gli impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, rispettare le disposizioni contenute nel D.P.R. 250 del 1999²⁹.

Successivamente, con il provvedimento del 29 aprile 2004³⁰ il Garante ha individuato una serie di regole generali in materia di videosorveglianza, che aggiornando e integrando il precedente provvedimento del 29 novembre 2000, costituiscono la normativa principale del settore.

²⁸ D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

²⁹ D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, *Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della L. 15 maggio 1997, n. 127*.

³⁰ Pubblicato nel Bollettino del Garante n. 49, aprile 2004, e alla pagina web: <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1003482>.

Le prescrizioni del provvedimento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali (secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del Codice), dando attuazione al principio del bilanciamento degli interessi tra un'adeguata tutela dei diritti dei singoli e l'adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e l'accertamento degli illeciti.

In particolare, il provvedimento detta quattro regole fondamentali il cui rispetto è necessario affinché l'attività di videosorveglianza sia legittima:

- principio di liceità;
- principio di necessità;
- principio di proporzionalità;
- principio di finalità.

Il provvedimento disciplina, inoltre, una serie di adempimenti (tra cui l'obbligo di segnalazione delle zone videosorvegliate) e di regole per settori specifici (ospedali, scuole, carceri, edifici privati, ecc.).

Videosorveglianza nelle strade

In alcune città italiane sono attivi sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici o alle zone a traffico limitato ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare. Ai sensi del citato D.P.R. 250 del 1999 i comuni devono preventivamente fare richiesta di una specifica autorizzazione amministrativa e limitare la raccolta dei dati unicamente nei casi di infrazione (si veda anche il citato provvedimento del Garante del 29 aprile 2004, punto 5.3).

Alcuni comuni, inoltre, hanno installato impianti di videosorveglianza nei luoghi pubblici e nei mezzi di trasporto pubblico locale, anche attraverso accordi con le prefetture, nell'ambito delle politiche di sicurezza urbana. In proposito il Garante ha stabilito che un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali che deve individuare ed esplicitare con esattezza e di cui sia realmente titolare in base all'ordinamento di riferimento (art. 18, comma 2, del Codice). Diversamente, il trattamento dei dati non è lecito, anche se l'ente designa esponenti delle forze dell'ordine in qualità di responsabili del trattamento, oppure utilizza un collegamento telematico in violazione del Codice (art. 19, comma 2, del Codice), (prov. Garante 29 aprile 2004, punto 5.1³¹).

Secondo quanto si afferma nel provvedimento del Garante, quando il soggetto è realmente titolare di un compito attribuito dalla legge in materia di sicurezza pubblica o di accertamento, prevenzione e repressione di reati, per procedere ad una videosorveglianza di soggetti identificabili deve ricorrere un'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene (ad esempio, in luoghi esposti a reale rischio o in caso di manifestazioni che siano ragionevolmente fonte di eventi pregiudizievoli).

Non risulta quindi lecito procedere, senza le corrette valutazioni richiamate in premessa, ad una videosorveglianza capillare di intere aree cittadine "cablate", riprese integralmente e costantemente e senza adeguate esigenze. Del pari è vietato il

³¹ Nel medesimo punto del provvedimento si ricorda che "tale circostanza si è ad esempio verificata presso alcuni enti locali che dichiarano di perseguire direttamente, in via amministrativa, finalità di prevenzione e accertamento dei reati che competono alle autorità giudiziarie e alle forze di polizia".

collegamento telematico tra più soggetti, a volte raccordati ad un "centro" elettronico, che possa registrare un numero elevato di dati personali e ricostruire interi percorsi effettuati in un determinato arco di tempo (prov. Garante 29 aprile 2004, punto 5.1).

Videosorveglianza in luoghi aperti al pubblico

Alcuni provvedimenti recano disposizioni relative alla videosorveglianza in specifici luoghi aperti al pubblico: tra queste si ricorda in particolare, per la sua incidenza sulla tutela della sicurezza, l'art. 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 28 del 2003³², con cui si dispone che gli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità utilizzati per lo svolgimento di partite di calcio devono essere dotati di strumenti di videosorveglianza delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto, sia nelle sue immediate vicinanze.

Conservazione dei dati

Quanto alla durata della conservazione dei dati, il Garante ha stabilito che l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita.

La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, salvo speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Solo in alcuni specifici casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso (prov. Garante 29 aprile 2004, punto 3.4.).

³² D.L. 24 febbraio 2003 n. 28 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2003, n. 88), *Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive*.

Articolo 6-bis

(Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma dei carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.

L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede il reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità.

In particolare, esso prevede che, nell'anno 2009, l'Arma dei carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, degli ufficiali in ferma prefissata di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215³³, che conseguono tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009.

Il suddetto art. 23, comma 1, del decreto legislativo 215/2001 autorizza infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza ad arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.

Ai sensi del successivo art. 24, comma 6, gli ufficiali in ferma prefissata possono essere: a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze; b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.

L'immissione dovrà avvenire, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'art. 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112³⁴, ferma restando l'applicazione dell'art. 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.

Si ricorda che il suddetto art. 66, comma 5, del decreto-legge 112/2008 ha ridotto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso di specifici requisiti.

Esso stabilisce infatti che per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296³⁵ possono procedere alla stabilizzazione di

³³ "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331".

³⁴ "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

³⁵ "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)". L'art. 1, comma 523 si riferisce alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le

personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10% delle unità cessate nell'anno precedente.

L'art. 3, comma 93, della legge 244/2007, del quale - come si è detto - si fa salva l'applicazione, prevede che il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi del suddetto art. 1, commi 519 e 526, della legge 296/2006 è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale suddetto nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.

agenzie fiscali di cui agli artt. 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 7
(Modifiche al codice penale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale *Identico*
è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. – (*Atti persecutori*). –
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Il Capo II del decreto-legge in esame (artt. 7-12), rubricato “*Disposizioni in materia di atti persecutori*”, introduce nell’ordinamento il delitto di “atti persecutori” e, conseguentemente, apporta modifiche al codice di procedura penale e detta disposizioni a sostegno delle vittime del reato.

L’intero Capo (ad esclusione degli artt. 12-*bis* e 12-*ter* introdotti nel corso dell’esame alla Camera dei deputati) riproduce sostanzialmente il contenuto del disegno di legge A.S. 1348, recante “*Misure contro gli atti persecutori*”.

In particolare, l’**articolo 7**, che non è stato modificato nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, introduce nel codice penale, tra i delitti contro la libertà morale, il nuovo art. 612-*bis*, recante il delitto di “Atti persecutori”, collocato dopo l’art. 612 c.p. che definisce il delitto di minaccia.

Per quanto riguarda la definizione della fattispecie, il nuovo art. 612-*bis*, primo comma, punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni - salvo che il fatto costituisca più grave reato - chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da:

- cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero
- ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero
- costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il c.d. *stalking* si sostanzia dunque in un comportamento reiterato consistente in minacce o molestie. Sarà inoltre necessaria la prova dello stato di ansia o di paura ovvero del fondato timore per l’incolumità ovvero dell’alterazione delle abitudini di vita.

In relazione alla formulazione della fattispecie, si osserva che la persona per la cui incolumità la vittima dello stalking ha fondato timore sembra essere quella legata da relazione affettiva al prossimo congiunto e non, come invece dovrebbe essere, quella legata da relazione affettiva alla vittima stessa.

I commi secondo e terzo del nuovo art. 612-*bis* c.p. prevedono alcune aggravanti.

Ai sensi del secondo comma, la pena è aumentata (fino a un terzo, ai sensi dell'art. 64, primo comma, c.p.) se il fatto è commesso:

- dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero
- da persona che sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa.

In relazione al concetto di "relazione affettiva", si ricorda che la I Commissione, nel parere espresso nella seduta dell'11 dicembre scorso sull'A.C. 1440, ha formulato un'osservazione circa l'opportunità di definire il più oggettivamente possibile cosa si intenda per "persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa".

Il terzo comma del nuovo art. 612-*bis* c.p., prevede invece che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso:

- a danno di un minore;
- a danno di una donna in stato di gravidanza;
- con armi o da persona travisata;
- a danno di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104³⁶.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992, è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Si segnala fin d'ora che un'altra aggravante è prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge in esame, ai sensi del quale la pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito dal questore ai sensi del medesimo art. 8 (v. *infra*).

Il quarto comma dell'art. 612-*bis* c.p. dispone in ordine alla procedibilità del delitto, prevedendo la querela della persona offesa, al fine di non obbligare la vittima a subire un processo penale se non lo desidera.

E' tuttavia prevista la procedibilità d'ufficio:

- se il reato viene commesso contro un minore o persona diversamente abile;
- nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio;
- nel caso di fatto commesso da soggetto ammonito dal questore ai sensi del successivo art. 8, comma 4, del decreto-legge in esame (v. *infra*).

³⁶ "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persona handicappate".

Analogamente a quanto attualmente previsto dall'art. 609-*septies* c.p. per la violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenne, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi (invece che di tre mesi, come stabilito, in via generale, dall'art. 124 c.p.).

In merito alla procedibilità a querela, il CSM, nel parere sul decreto-legge in esame del 2 aprile 2009³⁷, ha osservato che *"Qualche perplessità, sotto il profilo della coerenza sistematica, suscita la previsione di procedibilità a querela del reato laddove non si disciplina una ipotesi di irrevocabilità della stessa per una fattispecie che consente l'adozione di misure coercitive a carico del querelato. In sostanza si potrebbe verificare una situazione processuale nella quale, pur dopo che l'indagato abbia sofferto un periodo di custodia cautelare, il giudice non possa ulteriormente procedere per intervenuta remissione di querela, con ciò attribuendosi alla parte lesa del reato un potere che non trova riscontro nell'ordinamento penale (le fattispecie in tema di violenza sessuale non procedibili d'ufficio prevedono sempre una querela irrevocabile) salvo il caso della violazione dell'art. 570 c.p. rapportata alla possibilità di applicare la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare ai sensi dell'art. 282 bis c.p.p.. Peraltro proprio la particolarità della fattispecie, che tende a tutelare una vittima sempre più debole a fronte di una sorta di progressione criminosa realizzata dall'agente persecutore, evidenzia come sarebbe inopportuno lasciare esposta la parte lesa a possibili pressioni e/o ritorsioni finalizzate alla remissione della querela e quindi alla sostanziale impunità processuale del reo. L'esperienza giudiziaria –maturata nella trattazione di reati procedibili d'ufficio quali i maltrattamenti in famiglia o a querela irrevocabile come la violenza sessuale- insegna proprio come la donna, normalmente vittima di tali situazioni, sia spesso soggetta a tentativi, più o meno diretti, finalizzati alla ritrattazione della denuncia malgrado la protezione della procedibilità irreversibile. Nel caso dello "stalking" è facile prevedere come, proprio in assenza di tale protezione processuale, la vittima può essere oggetto di attività ancora più invasive aventi come fine ultimo la rinuncia all'istanza punitiva".*

³⁷ <http://www.csm.it/documenti%20pdf/13-PA-2009SicurezzaPubblica.pdf>.

Articolo 8
(*Ammonimento*)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. *Identico*
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

In considerazione della durata del procedimento penale, che potrebbe non essere compatibile con le finalità di tutela delle vittime degli atti persecutori, gli articoli 8 e 9 del decreto-legge in esame prevedono strumenti di tutela che, da un lato, possono intervenire anticipatamente rispetto alla pronuncia di una sentenza e, dall'altro, potrebbero anche dissuadere lo *stalker* dal condurre a ulteriori conseguenze il proprio comportamento persecutorio.

In particolare, l'**articolo 8** – che riproduce l'art. 2 del disegno di legge A.S. 1348 – introduce un ammonimento *ante causam* demandato all'autorità di pubblica sicurezza su richiesta della vittima.

Tale articolo non è stato modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati.

Al fine di apprestare una tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela, il **comma 1**, anche allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti, introduce dunque in particolare la possibilità per la persona offesa di esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza, avanzando al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta dovrà essere trasmessa al questore senza ritardo.

Il **comma 2** disciplina l'esercizio del potere di ammonimento da parte del questore, stabilendo che egli dovrà assumere, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e dovrà sentire le persone informate dei fatti.

Ove ritenga fondata l'istanza, egli ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Viene redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto che ha richiesto l'ammonimento e al soggetto ammonito.

Il questore deve anche valutare l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Come già anticipato (cfr. art. 7), il **comma 3** prevede l'aumento della pena per il reato di atti persecutori nei confronti del soggetto già ammonito e, nel medesimo caso, il **comma 4** dispone la procedibilità d'ufficio.

Con specifico riferimento al comma 3, si segnala che nel corso del dibattito sull'A.C. 1440 (cfr., in particolare la seduta dell'Assemblea del 29 gennaio), è stata sollevata la questione dell'opportunità di non collegare automaticamente l'applicazione dell'aggravante all'ammonimento del questore, ma di prevedere comunque una verifica giurisdizionale sulla fondatezza dell'ammonimento.

Si ricorda altresì che nel corso dell'esame dell'A.S. 1348 in Commissione giustizia del Senato sono state espresse numerose perplessità sull'istituto di cui

all'articolo in esame (cfr. resoconto sommario del 17 gennaio 2009). E' stato segnalato, tra l'altro:

- che l'ammonimento potrebbe incentivare l'aggressività del persecutore nei confronti della vittima;

- che sarebbe più opportuno prevedere forme cautelari di tutela giurisdizionale, consentendo ad esempio al pubblico ministero di adottare per ragioni d'urgenza provvedimenti provvisori di allontanamento;

- che, sarebbe necessario, al fine di assicurare il rispetto della tassatività in materia di misure di prevenzione, modificare anche la legge 1423/1956;

- che l'ammonimento orale essendo qualificabile come provvedimento amministrativo, potrebbe essere soggetto di impugnazione, diretta o mediata, con evidente rallentamento della tutela penale e quindi con conseguenze negative sulla tutela della vittima;

- che il comma 4 si presta a critiche laddove fa venire meno la querela come condizione di procedibilità da un fatto – l'inosservanza di un mero avviso dell'autorità di polizia – che nulla ha a che fare con le condizioni soggettive della vittima.

Articolo 9
(Modifiche al codice di procedura penale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: *Identico*

a) dopo l'articolo 282-*bis* sono inseriti i seguenti:

«Art. 282-*ter.* – (*Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

modalità e può imporre limitazioni.

«Art. 282-*quater*. – (*Obblighi di comunicazione*). – 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

b) all'articolo 392, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinqies*, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

c) al comma 5-*bis* dell'articolo 398:

1) le parole: «e 609-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-*octies* e 612-*bis*»;

2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

3) le parole: «quando le esigenze del

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

minore» sono sostituite dalle seguenti:
«quando le esigenze di tutela delle
persone»;

4) le parole: «l'abitazione dello stesso
minore» sono sostituite dalle seguenti:
«l'abitazione della persona interessata
all'assunzione della prova»;

d) al comma 4-ter dell'articolo 498:

1) le parole: «e 609-octies» sono
sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e
612-bis»;

2) dopo le parole: «l'esame del minore
vittima del reato» sono inserite le
seguenti: «ovvero del maggiorenne
infermo di mente vittima del reato».

Gli articoli da 9 a 12 riproducono nella sostanza l'A.S. 1348, "Misure contro gli atti persecutori" d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera (A.C. 1140), attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato.

L'articolo 9, che non è stato modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale.

Esso corrisponde all'art. 2 dell'A.S. 1348. Al contrario di quest'ultimo, però, la norma in commento non interviene sull'articolo 266 c.p.p., in materia di limiti di ammissibilità delle intercettazioni.

La **lettera a)**, attraverso l'inserimento nel codice di rito dell'art. 282-ter, introduce una nuova, autonoma misura coercitiva personale, che può essere disposta nel corso del procedimento penale, consistente nel divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero nell'obbligo di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

Si ricorda che la legge 4 aprile 2001, n. 154, recante misure contro la violenza familiare, ha tra le altre cose introdotto nel codice di procedura penale l'art. 282-*bis* che già prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa come contenuto accessorio del provvedimento con il quale il giudice dispone la misura cautelare coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare.

Il divieto introdotto dalla disposizione in esame può essere disposto indipendentemente dalla misura dell'allontanamento dalla casa familiare, con l'intento di integrare e completare il quadro cautelare già delineato per i reati consumati in ambito familiare dal suddetto art. 282-*bis* c.p.p..

Ai sensi del nuovo art. 282-*ter*, il divieto può riguardare anche i luoghi frequentati da prossimi congiunti o da persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva.

Si prevede inoltre che il divieto di avvicinamento può accompagnarsi alla prescrizione di non comunicare con le predette persone, attraverso qualsiasi mezzo. Laddove l'avvicinamento sia inevitabile per ragioni lavorative o abitative il giudice detta apposite prescrizioni.

Mediante l'introduzione nel codice di procedura penale di un nuovo art. 282-*quater* sono infine prescritti specifici obblighi di comunicazione all'autorità di P.S. competente, dei provvedimenti sia di cui al nuovo art. 282-*ter* che all'art. 282-*bis* (allontanamento dalla casa familiare) ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Tali provvedimenti sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

La **lettera b)** novella l'art. 392, comma 1-*bis*) c.p.p., relativo, nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, alle ipotesi di reato in relazione alle quali il PM o l'indagato possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni 16, anche al di fuori dei casi previsti ordinariamente dal comma 1 dell'art. 392 c.p.p..

Il comma 1 dell'art. 392 c.p.p. stabilisce, in via generale, che nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. (imputate in procedimento connesso);

e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

La possibilità di procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di minore infrasedicenne, anche al di fuori delle suddette ipotesi ordinarie prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, era stabilita per i seguenti reati previsti dal codice penale: riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600); prostituzione minorile (art. 600-*bis*); pornografia minorile (art. 600-*ter*), anche "virtuale"; turismo sessuale (art. 600-*quinqies*), tratta di persone (art. 601); commercio di schiavi (art. 602); violenza sessuale, semplice e aggravata (artt. 609-*bis* e *ter*); atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater*); corruzione di minorenni (art. 609-*quinqies*); violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies*).

Il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 392 c.p.p. prevede ora che l'incidente probatorio:

- possa essere chiesto dal P.M., anche su richiesta della persona offesa;
- possa riguardare la testimonianza di tutti i minori (dunque non solo dei minori infrasedicenni) ovvero anche della persona offesa maggiorenne;
- possa riguardare, oltre quelli sopracitati, anche i procedimenti per il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612-*bis*, introdotto dall'art. 7 del decreto-legge in esame).

Per quanto riguarda le modalità dell'incidente probatorio, la **lettera c)** della disposizione in esame novella l'art. 398, comma 5-*bis*, c.p.p., estendendo le particolari modalità di assunzione della prova - che nel testo previgente si applicavano solo nel caso in cui vi fosse il coinvolgimento di minori infrasedicenni - a tutti i casi in cui vi sia il coinvolgimenti di minorenni (e dunque anche ai soggetti di età compresa tra i 16 e i 18 anni) (**numero 2**), nonché al caso di indagini per i reati di atti persecutori (**numero 1**).

La medesima disposizione, inoltre, sostituisce il riferimento alle "esigenze del minore" con quello alle "esigenze di tutela delle persone", quale parametro della valutazione del giudice in ordine alla decisione di procedere all'incidente probatorio (**numero 3**) e prevede la possibilità che l'udienza si svolga presso

l'abitazione "della persona interessata all'assunzione della prova" (piuttosto che, come nel testo previgente, presso l'abitazione del minore) (**numero 4**).

Nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, l'art. 398, comma 5-*bis*, c.p.p. prevedeva che nel caso di indagini che riguardino certe ipotesi di reato (riduzione o mantenimento in schiavitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; violenza sessuale; atti sessuali con minorenne; corruzione di minorenne; violenza sessuale di gruppo), il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

Infine, la **lettera d)** della disposizione in esame novella l'art. 498, comma 4-*ter*, c.p.p. estendendo le particolari protezioni ivi previste per l'esame in dibattimento del minore vittima di reato (uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico) anche ai procedimenti per il reato di atti persecutori nonché per l'esame in dibattimento del maggiorenne infermo di mente vittima del reato.

Articolo 10

(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno». *Identico*

L'articolo 10, che non è stato modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, reca una novella all'art. 342-ter c.c., in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, prolungando a un anno l'efficacia del decreto del giudice con cui si ordinano la cessazione della condotta pregiudizievole, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Esso riproduce l'art. 4 del già ricordato A.S. 1348.

Si ricorda che l'art. 2 della legge 4 aprile 2001, n. 154³⁸ ha introdotto nel Libro I del codice civile il Titolo IX-bis, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari. Tale Titolo è composto da due articoli.

L'art. 342-bis c.c. prevede che quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'art. 342-ter.

Ai sensi dell'art. 342-ter, con il suddetto decreto il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare, prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;

³⁸ "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari".

il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso.

Tale durata - che prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame non poteva essere superiore a 6 mesi - è stata oggi portata fino ad un anno.

La durata dell'ordine di protezione stabilita dal giudice può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi e per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

Articolo 11

(Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta. *Identico*

Gli **articoli 11 e 12** del decreto legge riproducono gli articoli 5 e 6 del già ricordato disegno di legge A.S. 1348. Tali articoli, immutati nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, nascono dal riconoscimento dell'esigenza di affiancare alla disciplina repressiva dei comportamenti persecutori una qualche forma di sostegno sociale e/o psicologico al soggetto che di tali comportamenti è vittima.

Si ricorda che un coinvolgimento dei servizi socio-assistenziali è previsto anche dall'art. 9 del decreto legge in esame, laddove, mediante l'inserimento nel codice di procedura penale di un nuovo art. 282-*quater*, dispone che a tali servizi debbano essere comunicati i provvedimenti che dispongono le misure cautelari coercitive dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

In particolare, **l'articolo 11, che non è stato modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, prevede che le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori abbiano i seguenti obblighi:

1) fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima;

2) mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Si ricorda che il testo dell'articolo in esame è stato elaborato nel corso dell'esame del disegno di legge governativo sul cosiddetto fenomeno dello *stalking* (AC 1440, ora AS 1348, di cui si è detto *supra*) da parte della Commissione giustizia della Camera dei deputati. Il testo originario del Governo, infatti, prevedeva anche l'obbligo, per i soggetti suddetti, di accompagnare la vittima presso i centri antiviolenza. L'attuale formulazione è stata elaborata dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati nel parere favorevole condizionato approvato nel corso della seduta del 10 dicembre 2008.

Va segnalato che uno dei motivi per i quali si è eliminato l'obbligo di accompagnare la vittima presso un centro antiviolenza consiste nel fatto che tali centri sono ancora poco numerosi e dislocati in maniera poco omogenea sul territorio nazionale.

A tal proposito, sempre nel corso della discussione - dinanzi all'Assemblea della Camera - del disegno di legge AC 1440 nella seduta della Camera dei deputati del 29 gennaio 2009, il Governo ha accolto due ordini del giorno che lo impegnano, rispettivamente, "*a potenziare i centri antiviolenza, indispensabili per un valido supporto psicologico alle vittime*" (9/1440-A/7 nuova formulazione, Vietti e altri) e a "*valutare la possibilità di prevedere politiche di potenziamento dei centri antiviolenza già operanti e di una loro diffusione più capillare sull'intero territorio nazionale, monitorandone costantemente l'operato e l'attività del personale preposto ad assistere le vittime delle violenze*" (9/1440-A/8, Frassinetti).

Nel corso di tale seduta il Governo ha anche accolto, tra gli altri, un ordine del giorno che lo impegna "*ad assumere tutte le iniziative di propria competenza, al fine di superare ogni difficoltà di ordine organizzatorio perché nelle questure per ricevere le denunce di stalking sia previsto, ove possibile, la presenza di personale qualificato, anche femminile, in possesso delle competenze necessarie per assolvere il difficile compito di fornire alle donne vittime di atti persecutori l'assistenza e il sostegno di cui hanno bisogno in un momento tristemente cruciale della loro esistenza*" (9/1440-A/9 testo modificato nel corso della seduta, Lussana). Sul punto, infatti, il Ministro Carfagna, nel corso della seduta della Commissione giustizia della Camera del 3 dicembre 2008, aveva dichiarato di aver verificato presso il Ministero dell'interno la non praticabilità dell'eventuale apertura di uno sportello al pubblico presso ogni questura, per mancanza delle necessarie risorse.

Articolo 12
(Numero verde)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati. *Identico*

L'articolo 12 del decreto legge, **che non è stato modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, riprende il contenuto dell'articolo 6 del già ricordato disegno di legge A.S. 1348. L'articolo, rimasto immutato nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, prevede l'istituzione di un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori.

Il numero verde sarà istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio e dovrà essere attivo 24 ore su 24.

Le finalità del numero verde saranno le seguenti:

1) comunicare prontamente, nei casi d'urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine gli atti persecutori segnalati;

2) fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze.

Per l'assistenza psicologica e giuridica è autorizzata la spesa annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2009 (cfr. articolo 13, comma 3, del decreto legge in esame).

A tale onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223³⁹, istitutivo del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Il decreto-legge n. 223 del 2006 assegnava originariamente al suddetto Fondo la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Successivamente, l'art. 1, comma 1261, della legge finanziaria per il 2007 ha incrementato il Fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere (al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere sono stati assegnati 3 milioni di euro annui (DM 16 maggio 2007); con successivo decreto ministeriale 3 agosto 2007 tale cifra è stata così ripartita: 800 mila euro all'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e 2,2 milioni di euro al Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere).

La Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009 ha rimodulato i finanziamenti per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 223/2006 nel modo seguente: euro 29.983.000 per il 2009, euro 3.329.000 per il 2010, euro 2.469.000 per il 2011.

Si ricorda che l'art. 2, comma 463, della legge finanziaria per il 2008 ha inoltre istituito un fondo destinato ad un Piano contro la violenza alle donne, stanziando a tal fine 20 milioni di euro per l'anno 2008.

Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93⁴⁰ (c.d. decreto ICI) prevedeva originariamente che tutte le risorse destinate al Piano antiviolenza venissero invece impiegate a copertura degli interventi disposti dal decreto-legge stesso. In sede di conversione del decreto-legge il finanziamento per il piano è stato ripristinato.

Tuttavia, dalla discussione del disegno di legge n. 1440 alla Camera dei deputati (il cui articolo 6 è riprodotto dal provvedimento ora in esame), emergerebbe che tali somme non siano state impiegate nel corso del 2008 e non siano più presenti nel bilancio per l'anno 2009.

Ciò, sebbene non attenga alla copertura dell'articolo in esame, potrebbe invece incidere sull'attività dei centri antiviolenza ai quali l'articolo 11 del decreto legge in esame demanda parte del sostegno sociale e psicologico alle vittime dello stalking.

Nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento in esame da parte della Commissione bilancio della Camera dei deputati, il presidente di quella

³⁹ "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

⁴⁰ "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

Commissione ha ricordato come la Commissione bilancio della Camera avesse già chiesto chiarimenti al Governo in merito alla congruità delle risorse stanziare per l'istituzione del numero verde nell'ambito dell'esame dell'AC 1440 (il cui articolo 6, come detto, è riprodotto dall'articolo 12 in commento), e in merito alla possibilità di utilizzare allo scopo le risorse del Fondo per le pari opportunità senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Il rappresentante del Governo in risposta alle predette richieste di chiarimento aveva confermato⁴¹ la congruità delle risorse stanziare, depositando a riguardo una relazione tecnica - identica a quella allegata al disegno di legge in esame, e la sussistenza delle risorse di cui al citato Fondo.

Si segnala che la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge in esame (AC 2232) richiama l'esperienza maturata attraverso l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, del numero verde anti-discriminazioni razziali (800-901010), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 20, per il quale è stata sostenuta la spesa di 580.000 euro complessivi per gli anni 2008-2009.

Al numero verde risponderanno - afferma la relazione tecnica - operatori con adeguata professionalità in grado di raccogliere e di esaminare le segnalazioni nonché di fornire informazioni utili alla risoluzione dei casi prospettati. Il servizio sarà svolto da un gestore scelto mediante apposita gara di appalto e, similmente al numero verde anti-discriminazioni razziali, presenterà le seguenti caratteristiche:

- impiego di operatori in servizio, a turno, durante l'arco dell'intera giornata in grado di fornire una prima assistenza, sia giuridica che psicologica, alle vittime di atti persecutori;
- creazione di un archivio elettronico in grado di generare tabulati e statistiche sugli atti persecutori in Italia;
- attivazione di centri territoriali in grado di prestare ausilio al Dipartimento per le pari opportunità ai fini della comunicazione tempestiva degli atti segnalati alle Forze di polizia competenti;
- formazione periodica del personale operante presso il centro di contatto nazionale e presso i centri territoriali.

Il costo annuo stimato per l'amministrazione ammonta - riferisce la relazione tecnica - a 993.418,42 euro.

⁴¹ Nella seduta della V Commissione della Camera del 27 gennaio 2009.

Articolo 12-bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.

L'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, stabilisce che gli artt. 1 e 4 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

In particolare, l'art. 1 elenca le attività protette e l'art. 4 le persone assicurate.

Tali Forze rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.

Articolo 12-ter

(Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o «libero non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.

2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.

3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

L'articolo 12-ter, introdotto nel corso dell'esame in Aula alla Camera dei deputati, posticipa il termine a partire dal quale gli operatori di telefonia saranno obbligati a conservare i dati relativi alle chiamate senza risposta.

Si ricorda che un emendamento di contenuto simile a quello successivamente approvato in Aula era stato presentato in Commissione (em. 12.02 - Abrignani) e inizialmente dichiarato inammissibile per estraneità di materia (cfr. resoconto della seduta della Commissione giustizia della Camera del 18 marzo 2009).

Tale emendamento era stato poi eccezionalmente riammesso dal Presidente della Camera, a seguito di richiesta di riesame del giudizio di ammissibilità, sulla base dell'attinenza del contenuto dell'articolo aggiuntivo alla materia della sicurezza del territorio (cfr. resoconto della seduta del 24 marzo 2009).

Nel corso dell'esame, il Governo, rimettendosi alla Commissione, affermava che l'articolo aggiuntivo in questione era stato presentato in quanto uno dei gestori telefonici, per ragioni legate alle caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione, non è attualmente in grado di rispettare il termine a partire dal quale gli operatori di reti fisse o mobili avrebbero dovuto conservare i dati relativi alle chiamate senza risposta.

L'emendamento in questione è stato respinto dalla Commissione.

Un emendamento di contenuto simile è stato presentato dalla Commissione in Aula (em. 12.0601) ed approvato, previa riformulazione, l'8 aprile 2009.

In particolare, il **comma 1** delimita l'oggetto dell'articolo in esame identificandolo nelle informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109⁴², relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o «libero non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie.

⁴² "Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE".

Il suddetto decreto legislativo 109/2008 ha dato attuazione alla direttiva 2006/24/CE, la quale, a sua volta, era finalizzata ad armonizzare le disposizioni nazionali degli Stati membri con riferimento all'obbligo, da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di reti pubbliche di comunicazione, di conservare alcuni dati da questi generati o trattati, al fine di renderli disponibili in caso di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, quali definiti dalle norme nazionali di ciascuno Stato.

In particolare, in deroga alle disposizioni della direttiva 2002/58/CE, relative alla riservatezza dei dati, la direttiva 2006/24/CE reca l'obbligo di conservare alcuni dati, di cui specifica espressamente la tipologia. Tali dati sono quelli che consentono di determinare:

- la fonte e la destinazione di una comunicazione (sia per la telefonia fissa o mobile che per la telefonia via Internet e la posta elettronica);
- la data e la durata della comunicazione;
- il tipo di comunicazione (servizio telefonico o servizio Internet utilizzato);
- il tipo di attrezzatura utilizzata;
- l'ubicazione delle apparecchiature (in caso di apparecchiature di comunicazione mobile).

Sono inclusi inoltre i dati generati da tentativi di chiamata non riusciti, ossia chiamate collegate con successo ma che non hanno ricevuto risposta.

Non potranno invece essere conservati i dati relativi ai contenuti delle comunicazioni stesse.

Gli Stati membri dovranno inoltre garantire che l'accesso a tali dati sia consentito alle sole autorità nazionali competenti in casi specifici e in conformità con le rispettive norme nazionali.

La direttiva stabilisce inoltre che i suddetti dati debbano essere conservati per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ai 2 anni dalla data di comunicazione.

Tali limiti temporali per la conservazione dei dati erano più stringenti rispetto alla normativa italiana allora in vigore. Ed infatti ai sensi dell'art. 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy, di seguito, anche il "Codice"):

- per le generiche finalità di accertamento e repressione dei reati, i dati relativi al traffico telefonico dovevano essere conservati dal fornitore per 2 anni e i dati telematici per 6 mesi (comma 1);
- tuttavia, ai fini della repressione penale di delitti in danno di sistemi informatici o telematici o di delitti particolarmente gravi (per i quali il codice di procedura penale consente una particolare durata delle indagini preliminari – *ex art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.*), i termini di 2 anni e di 6 mesi erano raddoppiati (comma 2). Pertanto, ai sensi del suddetto comma 4, i dati relativi al traffico telefonico potevano e dovevano essere conservati per 4 anni .

Al fine di dare attuazione alla suddetta direttiva 2006/24/CE, l'art. 2 del decreto legislativo 109/2008 ha previsto un periodo unico di conservazione pari a:

- 24 mesi per i dati di traffico telefonico;
- 12 mesi per i dati di traffico telematico;
- 30 giorni per i dati relativi alle chiamate senza risposta, senza distinzioni in base al tipo di reato.

Per quanto riguarda in particolare i dati relativi alle chiamate senza risposta, il nuovo termine di conservazione di trenta giorni è previsto dal nuovo comma 1-*bis*, dell'art. 132 del Codice della *privacy*, come inserito dal suddetto art. 2 del decreto legislativo 109/2008.

Tuttavia, l'art. 6 del medesimo decreto legislativo 109/2008, recante la disciplina transitoria, prevedeva, per quanto riguarda l'obbligo di conservazione di tali dati, che la disciplina di cui all'art. 132, comma 1-*bis*, del Codice avesse effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (avvenuta il 3 luglio 2008, dunque a partire dal 3 ottobre 2008).

L'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151⁴³ ha modificato la suddetta disposizione transitoria, posticipando la sua efficacia al 31 marzo 2009.

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge 151/2008, il differimento delle disposizioni relative all'obbligo per i fornitori di conservare i dati delle chiamate senza risposta era da porre in relazione con l'impossibilità di carattere tecnico, per gli operatori, di effettuare l'adeguamento tecnologico necessario.

L'importanza della conservazione dei dati relativi alle chiamate senza risposta era evidenziata nelle relazione illustrativa dell'A.G. 227 della scorsa legislatura (poi decreto legislativo 109/2008): "Per quanto riguarda il delicato tema delle chiamate senza risposta - i cui dati, come è emerso nel corso delle audizioni con gli operatori telefonici, sono trattati dalla maggior parte di questi ultimi solo in modo temporaneo, senza che ne venga effettuata alcuna archiviazione - viene disposto ... un termine breve di conservazione (trenta giorni); al riguardo si tenga presente che, come rappresentato dai rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno partecipato ai lavori istruttori, attraverso queste chiamate (senza risposta), ad esempio l'invio del c.d. squillo telefonico ad altro apparecchio fisso o mobile, è possibile comunicare in codice e, soprattutto, provocare l'accensione di apparecchi elettrici o elettronici e, dunque, anche innescare esplosioni a distanza".

Il **comma 2** dell'articolo in esame stabilisce che, per quanto riguarda le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal **31 dicembre 2009**.

Il **comma 3** stabilisce invece che, per quanto concerne le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione

⁴³ "Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina", convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 novembre 2008, n. 186.

elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il **31 dicembre 2010**.

Articolo 13
(Copertura finanziaria)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:

Soppresso

a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;

b) quanto a 3.580.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;

c) quanto a 18.688.000 euro per l'anno 2010, 3.453.950 euro per l'anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n.468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Soppresso

3. Per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

3. Identico.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2006, n.248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.203.

4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. *Identico.*

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. *Identico.*

L'**articolo 13** reca la copertura finanziaria.

I **commi 1 e 2** - che attengono agli oneri connessi al prolungamento dei tempi di trattenimento presso i Centri di identificazione ed espulsione di cui all'art. 5 del decreto-legge in esame - sono stati **soppressi nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, in conseguenza della soppressione del suddetto art. 5.

Il **comma 3** quantifica in un milione di euro a decorrere dal 2009, l'onere connesso all'istituzione del numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori.

Il comma in esame è identico all'art. 6, comma 2, dell'A.S. 1348.

A tale onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223⁴⁴, istitutivo del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Il decreto-legge 223/2006 assegnava originariamente al suddetto Fondo la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Successivamente, l'art. 1, comma 1261, della legge finanziaria per il 2007 ha incrementato il Fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere (al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere sono stati assegnati 3 milioni di euro annui (DM 16 maggio 2007); con successivo decreto ministeriale 3 agosto 2007 tale cifra è stata così ripartita: 800 mila euro all'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e 2,2 milioni di euro al Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere).

La Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009 ha rimodulato i finanziamenti per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 223/2006 nel modo seguente: euro 29.983.000 per il 2009, euro 3.329.000 per il 2010, euro 2.469.000 per il 2011.

Il **comma 4** stabilisce invece che da tutte le altre disposizioni del decreto-legge in esame non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4-bis**, introdotto dalla Camera dei deputati su indicazione della **Commissione bilancio**, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze debba monitorare le misure relative al gratuito patrocinio di cui all'art. 4 del decreto-legge in esame, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468⁴⁵.

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

⁴⁴ "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

⁴⁵ "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".

Articolo 14
(Entrata in vigore)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'**articolo 14** disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge in esame e la sua presentazione alle Camere.

Ultimi dossier del Servizio Studi

100	Dossier	Difesa servizi S.p.A.
101	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1078-A “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008”
102	Dossier	La presidenza italiana del G8 e le prospettive della <i>governance</i> mondiale. Selezione di pubblicistica
103	Dossier	Conferenza mondiale contro il razzismo "Durban II" (Ginevra, 20-24 aprile 2009)
104	Dossier	La disciplina del testamento biologico in alcuni Paesi (Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti)
105	Dossier	Perù
106	Documentazione di base	Materiali sulla scuola primaria
107	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1193, 1361 e 1437. Impiantistica sportiva
108	Dossier	Afghanistan
109	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1117-B “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”
110	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1440 “Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per l'elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace”
111	Documentazione di base	Tutela e promozione dei diritti umani. Strumenti e materiali
112/I	Dossier	Conti economici regionali e territoriali - Tomo I Conti economici regionali 2007
112/II	Dossier	Conti economici regionali e territoriali - Tomo II Occupazione e valore aggiunto nelle province
113	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1503 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".